

# STATUTO DEL CIRCOLO ASTROFILI DI MILANO<sup>1</sup>

## CAPO 1 - GENERALITÀ

### ART. 1 – Sede e ragione sociale

L'associazione, fondata nel 1932 tra amatori dell'astronomia, con nome "CIRCOLO ASTROFILI DI MILANO" (CAM), ha la sua sede sociale presso il Civico Planetario di Milano, corso Venezia 57, 20121 Milano.

Essa è un'associazione culturale e scientifica, senza scopi di lucro, apolitica e aconfessionale, di promozione sociale, è aperta a tutte le persone senza distinzione di sesso, nazionalità, religione e titolo di studio.

Il consiglio direttivo (CD) può stabilire una diversa sede sociale.

### ART. 2 – Finalità

Il CAM si propone di:

- a) Promuovere le attività di osservazione del cielo da parte dei soci.
- b) Favorire la reciproca conoscenza, scambio di idee e informazioni tra i soci; sviluppare e divulgare la cultura scientifica, l'uso della documentazione scientifica e le tecniche d'impiego delle apparecchiature ottiche, fotografiche, di calcolo ed elettroniche.
- c) Tenere i propri soci informati ed aggiornati nel campo dell'astronomia e delle scienze matematiche, fisiche e naturali ad essa correlate, mediante riunioni periodiche, programmate presso la sede sociale, nel seguito semplicemente definite riunioni.
- d) Conservare e aggiornare la biblioteca e la strumentazione sociale, rendendola disponibile ai soci.
- e) Conservare l'archivio sociale, ampliandolo con fotografie, disegni e relazioni inerenti la rilevazione dei fenomeni celesti ottenute dai soci.
- f) Allestire esposizioni, siti internet e mostre di rilevazioni, di registrazioni su carta, pellicola, supporti elettronici ecc... dei risultati dei programmi di ricerca individuali e collettivi favorendo pubblicazioni inerenti gli argomenti trattati.
- g) Organizzare seminari, corsi e concorsi, aventi lo scopo di promuovere le attività del Circolo e la divulgazione scientifica fra tutte le persone potenzialmente interessate.
- h) Mantenere vivi i rapporti con le altre associazioni di astrofili nazionali ed estere, mediante lo scambio di informazioni.

L'associazione agisce in conformità della legge 383/2000.

## CAPO 2 - I SOCI E LE QUOTE

### ART. 3 – Categorie di soci

I soci si distinguono in ordinari ed onorari. Possono essere soci sia persone fisiche che enti collettivi quali società, associazioni, fondazioni ed altri enti pubblici o privati.

---

<sup>1</sup> *Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci il 25 febbraio 2009 e registrato presso l'agenzia delle entrate – ufficio di Milano 1 in data 13 marzo 2009, serie 3, n. 2775.*

Il socio ente collettivo ha gli stessi diritti e doveri del socio ordinario ed agisce nei confronti del CAM tramite delega scritta ad un suo rappresentante, che può far parte o meno dell'ente collettivo stesso. In particolare, il socio collettivo paga una quota sociale (a meno che non sia socio onorario), ha diritto ad un voto, ed è eleggibile alle cariche sociali.

#### **ART. 4 – Domanda di associazione e accettazione di nuovi soci**

La domanda di associazione da parte di persone o enti che non hanno mai fatto parte del CAM deve essere consegnata durante una riunione a un componente del CD, previa lettura e accettazione di statuto e regolamenti. Il richiedente diventa socio ordinario al momento dell'accettazione della domanda di iscrizione da parte del CD che ne verifica la regolarità e al pagamento della quota per l'anno sociale in corso. Nel caso di avvenuta richiesta e accettazione negli ultimi mesi dell'anno solare (dal 1° settembre), il versamento verrà ridotto del 50%, pur venendo acquisita da subito la qualifica e i diritti di socio ordinario.

Per i minorenni la domanda deve essere controfirmata da chi esercita la patria potestà.

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La quota sociale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

#### **ART. 5 – Soci onorari**

Il socio onorario è nominato per speciali benemerienze su proposta del CD e approvazione dell'assemblea. Può essere scelto tra non soci. Egli non corrisponde alcuna quota sociale e ha gli stessi diritti dei soci ordinari.

#### **ART. 6 – Perdita della qualità di socio**

La qualifica di socio viene persa:

- a) in caso di recesso, senza oneri a carico del recedente;
- b) in caso di mancato pagamento della quota per l'anno sociale in corso entro il 14 febbraio;
- c) in caso di radiazione.

#### **ART. 7 – Perdita della qualifica di socio per radiazione**

Il socio che dovesse venire meno agli obblighi sanciti da statuto e/o regolamenti o il cui comportamento dovesse gravemente nuocere sul piano morale, fisico e/o economico al CAM, ad altri soci o al corretto andamento dell'attività sociale, può essere radiato con il voto almeno dell'unanimità meno uno del CD, fatto salvo il diritto al contraddittorio garantito dal collegio dei probiviri.

#### **ART. 8 – Conseguenze della perdita della qualità di socio**

I soci dimissionari, decaduti, radiati, che comunque abbiano cessato di appartenere al CAM, e i loro eredi non sono dispensati dal pagamento di eventuali debiti contratti in precedenza con il Circolo e non possono:

- a) chiedere la restituzione delle quote e delle eventuali contribuzioni versate;
- b) vantare alcun diritto sul patrimonio sociale.

#### **ART. 9 – Diritti dei soci**

I soci possono:

- a) partecipare alle assemblee e votazioni;
- b) usufruire dei servizi erogati dal CAM e partecipare alle periodiche riunioni;
- c) presentare mozioni;
- d) richiedere la convocazione di assemblea straordinaria;
- e) esercitare il diritto al contraddittorio innanzi al collegio dei probiviri.

I soci ordinari che risultano in regola con il pagamento dell'intera quota sociale per l'anno in corso e i due anni precedenti possono proporsi per rivestire cariche in seno al sodalizio stesso.

#### **ART. 10 – Diritto di voto e deleghe**

Hanno diritto di voto nelle assemblee e nelle elezioni del CD i soci ordinari e i soci onorari. A ciascun socio spetta un voto.

Qualsiasi socio in regola con la quota sociale può delegare di volta in volta e per iscritto altro socio, pur in regola con la quota sociale, a rappresentarlo per le votazioni assembleari.

Le deleghe devono riportare chiaramente data, firma e numero di tessera del delegante.

Nessun partecipante all'assemblea può ricevere più di una delega.

In occasione di votazione per le elezioni degli organi sociali non sono ammesse deleghe eccetto nel caso dei soci enti collettivi.

### **CAPO 3 - AMMINISTRAZIONE**

#### **ART. 11 – Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio amministrativo hanno inizio il 1° gennaio di ogni anno e si concludono il successivo 31 dicembre.

#### **ART. 12 – Incarichi e cariche sociali del CAM**

Gli incarichi negli organi sociali e le attività svolte a favore dell'associazione devono essere prestate dai soci gratuitamente; non costituisce retribuzione il rimborso delle spese sostenute per conto del circolo.

Le cariche sociali sono:

- a) consiglio direttivo;
- b) revisore dei conti;
- c) collegio dei probiviri.

#### **ART. 13 – Consiglio direttivo (CD)**

Il consiglio direttivo è l'organo permanente del Circolo, e ha tutti poteri della buona amministrazione; inoltre decide l'uso del nome del CAM nelle manifestazioni pubbliche, prepara il calendario delle riunioni dei soci e la relativa agenda, e provvede alla conservazione e alla manutenzione delle attrezzature e di quanto costituisce, in generale, il patrimonio culturale del CAM, biblioteca, archivio ecc.

Il consiglio direttivo è composto da sette consiglieri. Viene eletto durante l'assemblea ordinaria dei soci e dura in carica fino al mese di febbraio del secondo anno successivo alle elezioni.

#### **ART. 14 – Svolgimento del voto**

Le elezioni del consiglio direttivo sono organizzate da una commissione elettorale di tre membri nominata dai soci presenti alla seconda riunione precedente la data delle elezioni. I membri della commissione elettorale non possono essere candidati al CD.

La commissione:

- a) verifica che tutti i soci siano informati delle elezioni prossime;
- b) raccoglie le candidature fino a 14 giorni prima della data delle elezioni e verifica che i candidati abbiano i requisiti richiesti;
- c) prepara le schede elettorali che contengono l'elenco dei candidati;
- d) verifica che i votanti siano presenti nell'elenco dei soci aventi diritto fornito dal CD;
- e) costituisce il seggio elettorale e assicura la segretezza e la regolarità del voto.

Ogni votante può indicare sulla scheda fino a quattro preferenze.

Al termine delle votazioni la commissione elettorale procede a stilare una lista dei candidati in ordine decrescente di preferenze ottenute; in caso di parità è data precedenza ai candidati con maggiore anzianità continuativa di socio e in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio pubblico. Vengono eletti i primi sette candidati.

Nel caso che vengano presentate sette o meno di sette candidature nei termini previsti, la commissione elettorale proclamerà eletti tutti i candidati senza necessità di procedere alle votazioni. Il CD verrà completato seduta stante per cooptazione fino al raggiungimento del numero di sette componenti.

La commissione elettorale redige il verbale della votazione. Le sue decisioni e conclusioni sono inappellabili.

#### **ART. 15 – Consiglio direttivo – incarichi**

La prima riunione dopo il rinnovo del CD tramite elezioni generali è indetta e presieduta dal consigliere di età più avanzata.

Il CD nomina al suo interno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere; è facoltà del CD di ridistribuire le cariche nel corso del proprio mandato.

Le funzioni e prerogative degli incarichi sono:

**PRESIDENTE:** il Presidente ha la firma sociale, rappresenta il CAM, nei confronti dei terzi e in giudizio (Art 36 CC). Convoca le assemblee dei soci e le riunioni del CD.

**VICE PRESIDENTE:** il vice presidente sostituisce a tutti gli effetti il presidente in caso di impedimento.

**SEGRETARIO:** il segretario redige i verbali delle riunioni e ne rende pubblico il contenuto all'assemblea, stende e controfirma gli atti sociali, e firma la corrispondenza di ordinari amministrazione. È responsabile della gestione del libro dei soci. Conserva tutti gli atti sociali, e provvede alla stesura dell'inventario dei beni sociali.

**TESORIERE:** il tesoriere è responsabile dei fondi del CAM, ne esige i crediti, e, su mandato del CD esegue i pagamenti per conto del CAM. Tiene i registri e le scritture contabili. Rende pubblici ai soci bilancio ed estratto conto sociali alle assemblee ordinarie e ogni qualvolta richiesto.

Il CD si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, oppure su richiesta del presidente oppure di almeno due consiglieri. Per la validità delle delibere occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. All'interno del CD non sono ammessi voti per delega.

#### **ART. 16 – Dimissioni di consiglieri e decadenza del CD**

Ogni consigliere può dimettersi anche prima della scadenza del mandato e ha facoltà di far mettere a verbale e comunicare ai soci i motivi della sua decisione.

I componenti del CD che senza giustificato motivo manchino per almeno un trimestre alle riunioni sono considerati dimissionari dalla carica.

L'intero CD o singoli consiglieri sono considerati decaduti a seguito di approvazione di una specifica mozione di sfiducia. L'intero CD altresì decade in caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo annuale.

#### **ART. 17 – Completamento del numero di consiglieri**

In caso di dimissioni di uno o più consiglieri entreranno a far parte del CD i candidati alle elezioni che sono risultati non eletti, nell'ordine comunicato dalla commissione elettorale. In assenza di candidati il CD potrà cooptare altri soci fino al raggiungimento del numero di sette consiglieri.

Nel caso si renda necessario sostituire, nel corso del periodo in cui il CD rimane in carica, un numero di consiglieri superiore a un terzo dei componenti del CD, occorre procedere a nuove elezioni.

#### **ART. 18 – Revisore dei conti**

Il revisore dei conti vigila sulla regolarità degli atti amministrativi e fiscali del CAM. Egli presenta all'assemblea annuale dei soci e quando lo ritiene opportuno una relazione dell'attività svolta.

Egli ha libero accesso ai documenti amministrativi e contabili. Viene eletto dall'assemblea dei soci per una durata di 3 anni e non può appartenere al CD.

#### **ART. 19 – Collegio dei probiviri**

Il collegio dei probiviri è composto da tre soci non appartenenti al CD ed è nominato ogni tre anni dall'assemblea ordinaria. In caso di controversie inerenti al rapporto associativo tra i soci e/o gli organi sociali, le parti coinvolte possono ricorrere di comune accordo al giudizio dei probiviri; in tal caso questi, sentite le parti, decidono sulla base dello statuto, dei regolamenti e dei documenti disponibili, ed emettono giudizio inappellabile.

In caso di controversie relative a diritti od obblighi, e prima della comminazione di qualsiasi sanzione a suo carico il socio può adire il collegio dei probiviri e presentare controdeduzioni scritte o verbali. Il collegio dei probiviri garantisce il diritto al contraddittorio e, dopo aver tentato la composizione della controversia, valuta l'inoltro di proposte di provvedimenti al CD e/o all'assemblea.

#### **ART. 20 – Modalità e limiti di potere di spesa del CD**

E' responsabilità del CD di preparare annualmente un bilancio consuntivo costituito da conto economico e stato patrimoniale e un bilancio previsionale e presentarli all'approvazione dei

soci in un'assemblea ordinaria o straordinaria. Il bilancio consuntivo viene messo a disposizione dei soci durante i 14 giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato.

Ogni spesa non presente nel bilancio previsionale ed eccedente il 30% delle quote sociali deve essere preventivamente comunicata ai soci, salvo il caso di particolare urgenza o di interventi non procrastinabili a salvaguardia del patrimonio sociale, che devono comunque essere comunicati il prima possibile.

Ogni decisione del CD che preveda impegni finanziari pluriennali a carico del circolo non presenti in bilancio deve essere approvata da un'assemblea dei soci.

#### **ART. 21 – Sezioni**

Due o più soci possono richiedere al CD la costituzione di una sezione, ovvero un gruppo di lavoro che si dedica a sviluppare un particolare argomento o branca dell'astronomia. Una sezione può richiedere stanziamenti al CD, e deve tenere regolarmente aggiornati i soci della sua attività.

### **CAPO 4 – ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **ART. 22 – Assemblea dei soci**

L'assemblea dei soci ha potere deliberativo ed è costituita da tutti i soci del CAM. È convocata in sede idonea dal presidente almeno 24 giorni prima del giorno fissato, tramite comunicazione scritta ai soci.

L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza almeno della metà più uno degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Per l'approvazione delle delibere si richiede che il numero di voti favorevoli superi il numero di voti contrari, salvo altrimenti specificato. Le delibere dell'assemblea sono vincolanti per tutti gli organi e i soci del CAM. L'assemblea dei soci provvede a nominare al suo interno un presidente e un segretario.

#### **ART. 23 – Assemblea ordinaria dei soci**

L'assemblea ordinaria dei soci si riunisce ogni anno entro la fine di febbraio. Essa provvede a:

- a) votare la relazione sull'andamento del CAM presentata dal presidente;
- b) votare il bilancio annuale consuntivo corredato dalla relazione del revisore dei conti;
- c) deliberare sugli orientamenti di massima per l'attività sociale e le spese dell'anno in corso;
- d) eleggere i componenti del CD ed il revisore dei conti quando necessita;
- e) votare eventuali mozioni presentate da soci.

#### **ART. 24 – Assemblea straordinaria**

Viene indetta su istanza motivata e sottoscritta dalla maggioranza del CD, dal revisore dei conti o da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto. L'istanza deve contenere l'ordine del giorno su cui l'assemblea dovrà deliberare. Deve svolgersi entro la quarta riunione successiva alla data in cui l'istanza è stata ricevuta dal CD.

### **ART. 25 – Mozioni**

Mozioni da discutersi nelle assemblee dei soci possono essere presentate da almeno tre soci. Esse devono essere sottoscritte dai promotori e fatte pervenire al CD almeno sette giorni prima della data stabilita per l'assemblea. Ciascuno dei soci presenti in assemblea può presentare seduta stante mozioni su argomenti scaturiti e discussi nel corso delle riunioni stesse. La mozione viene verbalizzata, discussa e votata.

## **CAPO 5 – IL PATRIMONIO**

### **ART. 26 – Consistenza del patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) quote associative e i beni con esse acquistati;
- b) beni acquisiti per donazione od oblazione di soci o terzi;
- c) rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e/o occasionali;
- e) entrate derivanti dalla cessione a terzi di pubblicazioni proprie cedute prevalentemente agli associati.

Il CAM può accettare da soci o terzi donazioni, prestiti o cessioni di beni in comodato d'uso purché siano attestati da un documento scritto. È fatto divieto di distribuire utili fra gli associati. È obbligatorio reinvestire nell'attività statutaria gli utili eventualmente realizzati.

## **CAPO 6 – MODIFICHE ED ATTUAZIONE**

### **ART. 27 – Modifiche al presente statuto**

Modifiche allo statuto possono essere proposte dal CD o come mozione da discutersi ad una assemblea dei soci. Per l'approvazione delle modifiche si richiede la convocazione di una assemblea dei soci con tale argomento all'ordine del giorno e il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.

### **ART. 28 – Scioglimento del CAM**

Le proposte di scioglimento del CAM sono presentate, illustrate e discusse da un'assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata e con tale unico argomento all'ordine del giorno. Per la validità di tale assemblea è richiesta la presenza di tutti i soci, anche per delega. Per l'approvazione è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti.

In caso di scioglimento l'assemblea nominerà dei soci liquidatori che provvederanno, previa copertura delle eventuali passività, a cedere gratuitamente il patrimonio del CAM ad altro ente che ne continui le attività e gli scopi, oppure, previo realizzo per la vendita dei beni sociali, a donarlo ad opera benefica secondo quanto deciso dall'assemblea nel rispetto delle disposizioni di legge.

### **ART. 29 – Regolamenti**

Norme per l'applicazione del presente statuto e per il regolare svolgimento della vita sociale sono sancite mediante appositi regolamenti approvati dal CD.

**ART. 30 – Norme generali**

Per quanto qui non specificato si applicano le disposizioni di legge.

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Questo statuto sostituisce il precedente dalla data della sua approvazione. Tutti gli organi sociali in carica vi permangono fino alla naturale scadenza. Gli eventuali regolamenti in vigore vengono abrogati ove in contrasto con lo statuto.